



«Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo

divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudice a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?»

Sezioni	Iscritti nella sezione	12-06-2022 ore 12:00 Sezioni 74 su 74			12-06-2022 ore 19:00 Sezioni 74 su 74			12-06-2022 ore 23:00 Sezioni 74 su 74		
		Uomini	Donne	Complessivi	Uomini	Donne	Complessivi	Uomini	Donne	Complessivi
TOTALI	52.666	1.824	1.688	3.512	3.543	3.515	7.058	4.976	5.031	10.007
Perc.		7.20%	6.18%	6.67%	13.98%	12.86%	13.40%	19.64%	18.41%	19.00%
1	610	23	27	50	42	47	89	51	68	119
2	678	19	15	34	41	39	80	48	50	98
3	725	15	19	34	38	55	93	56	77	133
4	820	25	25	50	46	49	95	72	81	153
5	749	27	20	47	43	50	93	59	68	127
6	820	33	32	65	59	66	125	67	72	139
7	795	39	28	67	65	71	136	85	86	171
8	786	33	35	68	68	71	139	88	90	178
9	872	33	33	66	65	69	134	92	95	187
10	841	40	34	74	78	73	151	97	94	191
11	567	24	24	48	38	35	73	41	40	81
12	593	18	21	39	41	51	92	61	75	136
13	750	33	25	58	55	43	98	70	66	136
14	701	23	22	45	44	49	93	62	74	136

15	632	24	24	48	47	52	99	61	68	129
16	748	19	30	49	38	45	83	59	62	121
17	712	30	28	58	60	63	123	78	81	159
18	741	20	21	41	45	42	87	62	63	125
19	685	22	26	48	44	41	85	55	62	117
20	652	21	20	41	44	45	89	62	64	126
21	792	33	33	66	56	56	112	76	86	162
22	785	25	21	46	43	39	82	78	64	142
23	768	29	30	59	63	56	119	76	75	151
24	803	26	26	52	57	57	114	83	83	166
25	550	23	12	35	38	28	66	53	48	101
26	678	25	21	46	58	55	113	76	83	159
27	626	28	20	48	48	43	91	71	66	137
28	551	16	19	35	33	36	69	49	58	107
29	774	19	29	48	49	66	115	71	88	159
30	763	30	26	56	55	57	112	84	78	162
31	741	28	28	56	62	63	125	84	88	172
32	684	24	21	45	49	47	96	76	76	152
33	906	32	32	64	57	55	112	97	92	189
34	891	27	20	47	52	52	104	78	76	154
35	892	30	25	55	62	44	106	86	75	161
36	529	22	22	44	43	44	87	56	57	113
37	732	23	25	48	37	46	83	50	60	110
38	671	21	27	48	34	40	74	49	55	104
39	638	30	19	49	51	39	90	72	55	127
40	738	17	23	40	44	46	90	63	69	132
41	787	23	29	52	46	59	105	65	77	142
42	669	24	19	43	52	47	99	69	65	134
43	719	35	30	65	48	45	93	66	71	137
44	697	26	29	55	44	45	89	69	71	140
45	669	14	10	24	25	22	47	39	33	72
46	707	20	13	33	43	34	77	57	54	111
47	735	34	26	60	58	56	114	84	81	165
48	642	27	17	44	45	36	81	58	52	110
49	868	20	22	42	51	50	101	66	63	129
50	567	21	19	40	39	36	75	47	49	96
51	664	14	14	28	41	34	75	58	46	104
52	623	19	21	40	37	41	78	49	57	106
53	616	22	15	37	36	23	59	51	44	95
54	720	32	23	55	52	44	96	74	67	141
55	924	31	26	57	61	54	115	89	85	174

56	698	24	22	46	46	49	95	67	74	141
57	737	37	40	77	54	65	119	93	83	176
58	661	21	19	40	40	30	70	59	49	108
59	777	24	12	36	41	35	76	68	61	129
60	718	36	27	63	64	63	127	90	90	180
61	2	5	1	6	10	6	16	10	7	17
62	653	20	17	37	39	38	77	51	53	104
63	732	23	24	47	54	55	109	70	72	142
64	733	29	33	62	49	58	107	63	82	145
65	876	33	30	63	63	65	128	90	90	180
66	707	21	29	50	42	64	106	63	83	146
67	632	18	16	34	45	45	90	59	56	115
68	787	19	17	36	56	47	103	86	80	166
69	775	18	14	32	42	36	78	65	59	124
70	697	21	15	36	51	40	91	73	65	138
71	712	19	9	28	37	32	69	46	40	86
72	744	25	25	50	47	53	100	72	75	147
73	670	17	16	33	41	39	80	71	56	127
74	759	23	21	44	52	44	96	85	73	158

Stampato: 20-05-24 16:56

Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it